



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 34/22**  
Lussemburgo, 23 febbraio 2022

Sentenze nelle cause T-834/17 e T-540/18  
United Parcel Service/Commissione e ASL Aviation Holdings e ASL Airlines  
(Irlanda)/Commissione

## **Il Tribunale respinge due ricorsi per risarcimento danni proposti dall'UPS e dalla ASL Aviation Holdings**

*Le due società chiedevano il risarcimento dei presunti danni economici subiti a causa dell'illegittimità di una decisione della Commissione che dichiara incompatibile con il mercato interno una concentrazione notificata*

Con decisione del 30 gennaio 2013 (in prosieguo: la «decisione controversa») <sup>1</sup>, la Commissione europea ha dichiarato incompatibile con il mercato interno un'operazione di concentrazione notificata tra la United Parcel Service, Inc. e la TNT Express NV (in prosieguo: la «TNT»), due imprese attive sui mercati dei servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi.

Mentre annunciava pubblicamente la propria rinuncia a detta operazione di concentrazione, l'UPS ha presentato un ricorso al Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione controversa. Con sentenza del 7 marzo 2017 <sup>2</sup>, il Tribunale ha accolto tale ricorso e, con sentenza del 16 gennaio 2019 <sup>3</sup>, la Corte ha respinto l'impugnazione proposta dalla Commissione contro detta sentenza.

Nel frattempo, la Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato interno un'operazione di concentrazione notificata tra la TNT e la FedEx Corp, una concorrente dell'UPS <sup>4</sup>.

Alla fine del 2017, l'UPS ha proposto un ricorso per risarcimento danni contro la Commissione, diretto ad ottenere il risarcimento dei presunti danni economici subiti a causa dell'illegittimità della decisione controversa <sup>5</sup>. Nel 2018, un ricorso per risarcimento danni è stato inoltre presentato dalle società ASL Aviation Holdings DAC e ASL Airlines (Irlanda) Ltd (in prosieguo, insieme: le «società ASL»), che, prima dell'adozione della decisione controversa, avevano stipulato con la TNT accordi commerciali che dovevano avere esecuzione dopo l'approvazione della concentrazione tra l'UPS e la TNT <sup>6</sup>.

Entrambi i ricorsi per risarcimento danni sono respinti dalla Settima Sezione ampliata del Tribunale.

### **Giudizio del Tribunale**

#### *Rigetto del ricorso per risarcimento danni presentato dall'UPS (causa T-834/17)*

Nel suo ricorso per risarcimento danni, l'UPS faceva valere che, nell'adottare la decisione controversa, la Commissione aveva commesso violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell'Unione, tali da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Secondo l'UPS, la

<sup>1</sup> Decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.6570 – UPS/ TNT Express); v. anche il comunicato stampa della Commissione IP/13/68.

<sup>2</sup> Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione, [T-194/13](#) (v. anche [CP n° 23/17](#)).

<sup>3</sup> Sentenza del 16 janvier 2019, Commissione/United Parcel Service, [C-265/17\\_P](#) (v. anche [CP n° 3/19](#)).

<sup>4</sup> Decisione dell'8 gennaio 2016 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e il funzionamento dell'accordo SEE (caso M.7630 – FedEx/TNT Express), di cui è stata pubblicata una sintesi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU 2016, C 450, pag. 12),

<sup>5</sup> Causa T-834/17, United Parcel Service/Commissione.

<sup>6</sup> Causa T-540/18, ASL Aviation Holdings e ASL Airlines (Irlanda)/Commissione.

Commissione aveva, innanzi tutto, violato i suoi diritti procedurali durante il procedimento amministrativo, poi, non aveva rispettato l'obbligo di motivazione e, infine, aveva commesso errori relativi alla valutazione nel merito dell'operazione di concentrazione notificata.

In via preliminare il Tribunale ricorda che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione presuppone la compresenza di tre condizioni cumulative, ossia una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, l'effettività del danno nonché l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito.

In primo luogo, per quanto riguarda il presunto mancato rispetto dei diritti procedurali dell'UPS durante il procedimento amministrativo, quest'ultima, da un lato, contestava alla Commissione di non aver comunicato né la versione finale del modello econometrico utilizzato per analizzare gli effetti della concentrazione notificata sui prezzi né i criteri di valutazione degli incrementi di efficienza derivanti da detta concentrazione. Dall'altro, l'UPS riteneva che la Commissione avesse violato il suo diritto di accesso alle informazioni fornite dalla FedEx durante il procedimento amministrativo.

Per quanto riguarda la mancata comunicazione dell'ultima versione del modello econometrico utilizzato dalla Commissione, il Tribunale rileva che, ai sensi della normativa applicabile, la Commissione era effettivamente tenuta ad informare l'UPS di tale ultima versione. Dal momento che la Commissione disponeva al riguardo di un margine di discrezionalità notevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, essa ha commesso una violazione sufficientemente qualificata dei diritti della difesa dell'UPS omettendo di comunicarle il modello in questione. Alla luce della giurisprudenza in materia di rispetto dei diritti della difesa e della sentenza della Corte del 16 gennaio 2019, tale violazione dei diritti dell'UPS non era inoltre scusabile in virtù di una presunta mancanza di chiarezza del diritto dell'Unione, come sostenuto dalla Commissione.

Il Tribunale respinge anche l'argomento difensivo della Commissione vertente sul fatto che lo sviluppo del modello econometrico era stato preceduto da numerosi scambi di comunicazioni con l'UPS. Infatti, omettendo di comunicare la versione finale del modello econometrico, la Commissione non solo ha eluso un vincolo procedurale destinato a garantire la legittimità della procedura di controllo delle concentrazioni dell'Unione nonché il carattere equo della stessa, ma ha altresì posto l'UPS in una situazione che non le consentiva di comprendere una parte della motivazione della decisione controversa.

Per quanto riguarda invece la mancata comunicazione all'UPS dei criteri di valutazione degli incrementi di efficienza derivanti dalla concentrazione notificata, il Tribunale rileva che nessuna disposizione del diritto dell'Unione applicabile al controllo delle concentrazioni impone alla Commissione di definire in anticipo, in modo astratto, i criteri specifici in base ai quali essa intende riconoscere che un incremento di efficienza possa essere considerato verificabile. In queste circostanze, l'argomentazione dell'UPS diretta a dimostrare che la Commissione era tenuta a comunicarle i criteri specifici e le soglie di prova che intendeva applicare per determinare se ciascuno degli incrementi di efficienza invocati fosse verificabile è priva di fondamento in diritto.

Il Tribunale respinge inoltre l'argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe violato il diritto di accesso dell'UPS a determinati documenti forniti alla Commissione dalla FedEx durante il procedimento amministrativo. L'UPS, infatti, non avendo esercitato i suoi diritti di accesso in tempo utile e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile (mancato deferimento al consigliere-auditore), non soddisfaceva le condizioni per ottenere il risarcimento di un danno che si presume derivare dalla violazione di tali diritti.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la presunta violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione, il Tribunale ricorda che l'insufficienza della motivazione di un atto dell'Unione non è, in linea di principio, di per sé tale da far sorgere la responsabilità dell'Unione.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'argomento dell'UPS vertente su errori nella valutazione nel merito dell'operazione di concentrazione notificata, il Tribunale, pur confermando che la Commissione ha commesso alcuni errori, rileva che tali errori non costituiscono violazioni

sufficientemente qualificate del diritto dell'Unione tali da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione. A questo proposito, il Tribunale precisa che, anche se la Commissione ha utilizzato, in violazione alle sue stesse regole (Migliori pratiche per la presentazione di elementi di prova di natura economica), un modello econometrico che si discostava significativamente dalla pratica ordinaria in materia economica, essa disponeva di un notevole margine di discrezionalità nel definire tale modello. Inoltre, nell'effettuare l'analisi degli effetti dell'operazione di concentrazione notificata, la Commissione non si è basata esclusivamente sul suddetto modello econometrico, ma ha altresì effettuato un'analisi generale delle caratteristiche del mercato rilevante, evidenziando la natura e le caratteristiche di tale mercato e le conseguenze derivanti dall'operazione progettata.

Infine, il Tribunale conclude che l'UPS non è riuscita a dimostrare l'esistenza di errori gravi e manifesti nella valutazione della verificabilità degli incrementi di efficienza o della posizione competitiva della FedEx nel progetto di concentrazione, o di un qualsiasi indizio atto a rivelare una disparità di trattamento tra la decisione sull'operazione tra la FedEx e la TNT e la decisione controversa.

Dopo aver così accertato che la violazione sufficientemente qualificata dei diritti procedurali dell'UPS nel corso del procedimento amministrativo si limitava alla mancata comunicazione dell'ultima versione del modello econometrico utilizzato dalla Commissione per analizzare gli effetti della concentrazione notificata sui prezzi, il Tribunale esamina poi l'esistenza di un nesso causale diretto tra tale illegittimità e i danni lamentati dall'UPS, vale a dire, in primo luogo, i costi associati alla sua partecipazione alla procedura di controllo dell'operazione di concentrazione notificata tra la FedEx e la TNT, in secondo luogo, il pagamento alla TNT di un indennizzo di risoluzione contrattuale a seguito della risoluzione dell'accordo di fusione concluso con la TNT e, in terzo luogo, il lucro cessante derivante dall'impossibilità di attuare tale accordo di fusione.

Per quanto riguarda, innanzi tutto, i costi associati alla partecipazione dell'UPS alla procedura di controllo dell'operazione di concentrazione notificata tra la FedEx e la TNT, il Tribunale constata che tale partecipazione era chiaramente il risultato della libera scelta dell'UPS. Pertanto, la violazione dei diritti procedurali dell'UPS nella procedura di controllo dell'operazione di concentrazione tra la stessa e la TNT non può essere considerata la causa determinante dei costi associati alla sua partecipazione alla procedura di controllo dell'operazione di concentrazione tra la FedEx e la TNT. Allo stesso modo, poiché il pagamento dell'indennizzo di risoluzione alla TNT si basava su un obbligo contrattuale derivante dai termini dell'accordo di fusione tra l'UPS e la TNT, le illegittimità della decisione controversa non potevano essere la causa determinante del pagamento di detto indennizzo alla TNT.

Infine, per quanto riguarda il presunto lucro cessante subito dall'UPS, il Tribunale osserva che non si può presumere che, in assenza della violazione dei diritti procedurali dell'UPS nella procedura di controllo dell'operazione di concentrazione tra la stessa e la TNT, tale concentrazione sarebbe stata dichiarata compatibile con il mercato interno. D'altronde, l'UPS non ha dimostrato né fornito alcun elemento che consenta al Tribunale di concludere che, in assenza di tale violazione, la Commissione avrebbe dichiarato detta operazione compatibile con il mercato interno. Inoltre, il fatto che UPS abbia rinunciato all'operazione di concentrazione progettata non appena è stata annunciata la decisione controversa ha avuto l'effetto di interrompere qualsiasi nesso causale diretto tra l'illegittimità riscontrata e il danno lamentato.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che l'UPS non ha dimostrato che la violazione dei suoi diritti procedurali nella procedura di controllo dell'operazione di concentrazione tra la stessa e la TNT fosse la causa determinante dei danni lamentati. Esso pertanto respinge integralmente il suo ricorso per risarcimento danni.

*Rigetto del ricorso per risarcimento danni presentato dalle società ASL (causa T-540/18)*

Il ricorso per risarcimento danni presentato dalle società dell'ASL era diretto ad ottenere il risarcimento del presunto lucro cessante derivante dall'impossibilità di eseguire gli accordi commerciali conclusi con la TNT a causa della decisione controversa. A sostegno di tale domanda,

le società ASL invocavano la violazione dei loro diritti fondamentali e di quelli dell'UPS da parte della Commissione nonché l'esistenza di errori gravi e manifesti nella valutazione della Commissione della concentrazione notificata tra l'UPS e la TNT.

In primo luogo, il Tribunale rileva che le società ASL non possono invocare, a fondamento della propria domanda di risarcimento, una violazione dei diritti della difesa dell'UPS nell'ambito della procedura di controllo dell'operazione di concentrazione tra quest'ultima e la TNT. Infatti, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale, è necessario che la tutela offerta dalla norma di diritto invocata a sostegno di un'azione di risarcimento sia effettiva nei confronti della persona che la invoca e, pertanto, che quest'ultima rientri tra quelle a cui la norma in questione conferisce diritti.

In secondo luogo, il Tribunale respinge come infondata l'argomentazione delle società ASL secondo cui la Commissione avrebbe violato, nell'ambito della procedura di controllo dell'operazione di concentrazione tra l'UPS e la TNT, i loro diritti fondamentali e in particolare il loro diritto ad una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A questo proposito, il Tribunale precisa che, poiché le società ASL avevano liberamente scelto di non partecipare a tale procedura, esse non potevano invocare una presunta violazione dei loro diritti fondamentali da parte della Commissione nell'ambito di detta procedura.

In terzo luogo, il Tribunale respinge come irricevibile il motivo vertente sull'esistenza di errori gravi e manifesti commessi dalla Commissione nella valutazione dell'operazione di concentrazione tra l'UPS e la TNT, dato che le società ASL si erano limitate a fare riferimento, al riguardo, all'atto di ricorso presentato dall'UPS nella causa T 834/17.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale, nel constatare che le società ASL non hanno dimostrato l'esistenza di violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell'Unione che viziano la decisione controversa, respinge il loro ricorso in quanto infondato.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il testo integrale delle sentenze ([T-834/17](#) e [T-540/18](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.*

*Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*